Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 281

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 7 dicembre 1954 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *"Gazzetta Ufficiale„* alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 novembre 1954, n. 1119.

Modificazione all'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, concernente nomina dei capi d'istituto e trasferimenti ed altri provvedimenti relativi al personale degli istituti e scuole d'istruzione media e secondaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

All'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, è aggiunto il seguente, ultimo comma: « Gli insegnanti provvisti di diploma rilasciato dall'istituto superiore di magistero possono anche partecipare ai concorsi per posti di preside di scuola media e d'istituto magistrale ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 10 novembre 1954

EINAUDI

SCELBA — ERMINI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 10 novembre 1954, n. 1120.

Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia tra l'Italia e la Giordania, concluso ad Amman il 24 aprile 1952.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di amicizia tra l'Italia e la Giordania, concluso ad Amman il 24 aprile 1952.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 10 novembre 1954

EINAUDI

SCELBA — MARTINO — DE PIETRO — TREMELLONI — ERMINI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

Trattato di amicizia tra l'Italia e la Giordania

La Repubblica Italiana e il Regno Hascenita di Giordania nel comune desiderio di rafforzare ulteriormente i rapporti di amicizia e cordialità esistenti fra i due Paesi, ed essendo ambedue ugualmente desiderosi di vedere con un tale Trattato promossi gli interessi dei loro rispettivi popoli, hanno deciso di concludere un Trattato di amicizia ed hanno a tal fine designato come loro Plenipotenziari:

da parte del Presidente della Repubblica Italiana:

Sua Eccellenza PIERLUIGI LA TERZA, *Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario in Amman,*

da parte di Sua Maestà Talal I Re del Regno Hascemita di Giordania:

Sua Eccellenza TEWFIC PASCIÀ ABOULHUDA, *Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri,*

i quali avendo verificato i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma, hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Art. 1.

Vi sarà inviolabile pace e perpetua e sincera amicizia fra la Repubblica Italiana e il Regno Hascemita di Giordania.

Art. 2.

Le Alte Parti Contraenti convengono di stabilire relazioni diplomatiche fra i due Stati. Esse avranno il diritto di inviare reciprocamente rappresentanti diplomatici debitamente accreditadi i quali, in base ai prin-

cipi di reciprocità, godranno nel Paese in cui risiedono un trattamento speciale relativo ai privilegi, immunità e esenzioni concessi a simili rappresentanti in conformità dei principi del diritto internazionale.

Art. 3.

Ciascuna delle Alte Parti Contraenti avrà il diritto di nominare Consoli generali e Consoli di carriera in base ai suoi propri regolamenti. Se i Consoli non sono di carriera e non sono cittadini dello Stato che li ha nominati deve essere chiesto il consenso dell'altro Stato in via diplomatica prima che la nomina abbia luogo.

I Consoli avranno il diritto di esercitare le loro funzioni ufficiali nel Paese in cui sono inviati semprechè siano stati ammessi secondo le forme prescritte dalla legge e consuetudinarie nel medesimo. Dopo presentazione delle loro patenti essi riceveranno al più presto possibile l'exquatur; la loro giurisdizione consolare sarà precisata nelle patenti e ogni successiva modifica di tale giurisdizione sarà notificata.

Art. 4.

Ai cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente sarà permesso di entrare, viaggiare e risiedere nei territori dell'altra Parte Contraente, di esercitare attività commerciali sotto ogni forma che non sia contraria alle leggi locali, di avere il diritto di acquistare in proprietà, possedere o disporre di beni mobili e immobili in conformità alle leggi e ai regolamenti in vigore in ciascun Paese, relativamente al possesso e al diritto di disporre di tali beni, di istituire centri culturali in base alle leggi in vigore in ciascun Paese.

Art. 5.

I cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente saranno soggetti al pagamento di tutti gli oneri, e tasse che sono richiesti dalle leggi in vigore nello Stato in cui risiedono.

Art. 6.

I cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente avranno libero accesso ai Tribunali dell'altra Alta Parte Contraente in conformità alle leggi locali e ciò tanto quali attori che quali convenuti e in tutte le istanze di giurisdizione stabilite dalla legge.

Art. 7

I cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente riceveranno entro i territori dell'altra Alta Parte Contraente, assoggettandosi alle condizioni imposte ai cittadini di questa ultima, la costante protezione e sicurezza per le loro persone e proprietà ivi inclusi gli ecclesiastici, gli studenti e i professionisti.

Art. 8.

Le Alte Parti Contraenti convengono di iniziare al più presto possibile negoziati per la conclusione di un trattato di commercio come pure di un accordo relativo alla reciprocità e alla validità dei titoli di studio.

Art. 9.

Il presente Trattato è redatto in doppio originale ciascuno nelle lingue italiane, araba e inglese, facenti tutti e tre i testi ugualmente fede.

Art. 10.

Ciascuna Alta Parte Contraente avrà il diritto di chiedere, in qualsiasi momento, l'abrogazione del presente Trattato, ma esso rimarrà in vigore ancora un anno a decorrere dalla data della richiesta della sua abrogazione.

Art. 11.

Il presente Trattato sarà ratificato e lo scambio delle ratifiche avrà luogo ad Amman nel più breve termine possibile. Il Trattato entrerà in vigore immediatamente dopo la data dello scambio delle ratifiche.

In fede di che i Plenipotenziari hanno firmato il presente Trattato in doppio originale nelle lingue italiana, araba e inglese e vi hanno apposto il loro sigillo.

Fatto ad Amman, addì ventiquattro aprile millenovecentocinquantadue.

Per l'Italia — P. La Terza

Per la Giordania — Tewfic Aboulhuda

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
Martino

LEGGE 22 novembre 1954, n. 1121.

Norme integrative del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, per la sistemazione dei professori ordinari universitari prosciolti nel giudizio di epurazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

I professori ordinari universitari, prosciolti nel giudizio di epurazione, che non abbiano riassunto servizio o riottenuto la cattedra, sono, con il loro consenso, incaricati di studi speciali dal Ministro per la pubblica istruzione, con esonero dall'insegnamento.

Art. 2.

Dato l'incarico, i posti di ruolo cui presentemente appartengono i detti docenti si considerano disponibili ad ogni effetto, in numero non superiore a cinque.

Art. 3.

Resta salvo per i predetti docenti il diritto di ritornare all'insegnamento, se chiamati da una Facoltà a cattedra della materia di cui sono stati titolari, od anche di altra materia, sempre che, in quest'ultima ipotesi, intervenga conforme parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 4.

Nei casi previsti dalla presente legge e dall'art. 17 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, la riammissione all'insegnamento dei professori universitari di ruolo, prosciolti nel giudizio di epurazione, avviene in soprannumero rispetto ai posti di organico assegnati alle Facoltà interessate e sempre entro il limite fissato nell'art. 2.

Art. 5.

La presente legge si applica anche nei confronti dei professori ordinari universitari, prosciolti nel giudizio di epurazione, già titolari di materie non più previste dal vigente ordinamento didattico.

Per il periodo anteriore alla entrata in vigore della presente legge, detti professori sono considerati come incaricati per motivi di studio.

Art. 6.

La posizione dei professori universitari di ruolo, prosciolti nel giudizio di epurazione, sarà regolata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dall'anno accademico 1954-55.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 novembre 1954

EINAUDI

SCELBA — ERMINI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1954.

Approvazione di una clausola, da inserire nelle condizioni generali di polizza, presentata dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visti il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una modifica alle condizioni generali di polizza approvate con decreto Ministeriale 5 marzo 1930;

Decreta:

E' approvata la seguente clausola da inserire nelle condizioni generali di polizza, presentata dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni:

« Prestiti A parziale deroga dell'art. 5 delle condizioni generali di polizza, qualora il prestito di cui al comma *b*) dell'articolo stesso venga richiesto allo scopo di liquidare all'Erario la tassa di successione eventualmente dovuta dal contraente a seguito dell'avvenuto decesso di un proprio famigliare (ascendente coniuge - discendente germano), l'Istituto consente l'abbuono degli interessi per la durata di un anno ».

Roma, addì 22 novembre 1954

p. *Il Ministro*: QUARELLO

(5705)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1954.

Approvazione del regolamento generale della Borsa-merci di Napoli.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 972, sull'ordinamento delle Borse di commercio e il regolamento per l'esecuzione di essa, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, che ricostituisce in Napoli la Borsa per la contrattazione delle merci;

Vista la deliberazione n. 637 in data 9 settembre 1954, con la quale la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Napoli propone il regolamento generale della Borsa-merci;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato l'annesso regolamento generale della Borsa-merci di Napoli, composto di 30 (trenta) articoli.

Roma, addì 22 novembre 1954

Il Ministro: VILLABRUNA

Regolamento generale della Borsa-merci di Napoli

MERCATO DELL'EFFETTIVO

CAPO I

Istituzione, scopo e vigilanza

Art. 1.

La Borsa-merci di Napoli ricostituita con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 luglio 1951 e regolata dalle disposizioni della legge 20 marzo 1913, n. 272, del relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, e delle successive modificazioni, in quanto applicabili, nonchè delle disposizioni del presente regolamento e dei regolamenti speciali di Borsa.

Art. 2.

La Borsa è il luogo d'incontro per lo svolgimento delle contrattazioni di merci, di prodotti e di servizi che possono formare oggetto di scambio, esclusi i beni le cui negoziazioni in base alle disposizioni vigenti si svolgono presso le Borse valori.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Napoli può istituire speciali sezioni della Borsa-merci, funzionanti in base ad appositi regolamenti deliberati dalla Camera stessa.

Art. 3.

La Borsa è posta sotto la vigilanza del Ministero della industria e del commercio e della Camera di commercio, industria e agricoltura di Napoli.

La stessa Camera provvede all'amministrazione della Borsa.

Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, il presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura ed i funzionari della stessa a ciò espressamente delegati, hanno libero accesso in tutti i locali della Borsa. La stessa facoltà hanno pure i funzionari del Ministero dell'industria e del commercio incaricati di funzioni di vigilanza. Le spese necessarie all'esplicazione delle funzioni predette sono a carico della Camera di commercio, industria ed agricoltura.

Art. 4.

Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano anche nel caso che la gestione della Borsa sia data in concessione ai sensi dell'art. 7 del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29.

In tal caso gli enti concessionari, indipendentemente dagli obblighi contenuti nell'atto di concessione, hanno l'obbligo di sottoporre i loro statuti e i loro regolamenti interni all'approvazione della Camera di commercio, industria ed agricoltura.

CAPO II

La Deputazione

Art. 5.

La Deputazione è composta di sette membri effettivi e di tre membri supplenti.

Essi sono nominati dal Ministro per l'industria e il commercio e durano in carica un anno. La nomina di quattro dei suddetti membri effettivi e dei tre membri supplenti è fatta su designazione della Camera di commercio, industria ed agricoltura, la quale deve scegliere le persone da designare fra gli appartenenti alla categoria interessata all'attività della Borsa.

Art. 6.

La Deputazione elegge, fra i suoi membri effettivi il presidente.

Le deliberazioni sono valide allorchè sono prese con la presenza di almeno cinque membri, ed a maggioranza assoluta dei presenti.

I membri supplenti hanno facoltà di assistere a tutte le adunanze della Deputazione, essi hanno però diritto a voto soltanto quando sostituiscono membri effettivi assenti.

La Deputazione tiene di regola le sue sedute nei locali della Borsa.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal funzionario della stessa Camera all'uopo delegato.

Art. 7.

La Deputazione sorveglia l'andamento della Borsa e provvede perchè siano osservate le leggi ed i regolamenti vigenti.

Contro le deliberazioni della Deputazione è ammesso ricorso alla Camera di commercio, industria ed agricoltura entro cinque giorni dalla comunicazione.

Contro la decisione della Camera può proporsi ricorso al Ministro per l'industria ed il commercio entro dieci giorni dalla comunicazione.

CAPO III

Il Comitato di borsa

Art. 8.

Un Comitato, nominato annualmente dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura, ha il compito:

1) di vigilare affinchè i mediatori non eccedano dai limiti delle loro facoltà;

2) di denunciare alla Deputazione di borsa i mediatori e gli operatori in genere che, nella esplicazione della loro attività di Borsa, contravvengono alle leggi ed ai regolamenti;

3) di sovraintendere alla polizia della Borsa nell'assenza della Deputazione, con l'obbligo di riferire ad essa sul loro operato;

4) di proporre alla Camera di commercio, industria ed agricoltura la formazione di contratti tipo, di regolamenti tecnici, peritali o arbitrali;

5) di provvedere all'accertamento dei prezzi per la formazione dei listini di Borsa di cui all'art. 24;

6) di svolgere tutte le altre mansioni che le leggi ed i regolamenti attribuiscono al Sindacato dei mediatori.

Art. 9.

Il numero dei membri del Comitato di borsa è determinato dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura, sentito il parere della Deputazione.

I membri del Comitato sono scelti tra i mediatori, commercianti, industriali e produttori.

La funzione di un membro del Comitato è incompatibile con quella di componente della Deputazione.

Il Comitato elegge nel proprio seno un presidente ed, eventualmente, un vice presidente.

CAPO IV

Ingresso in Borsa

Art. 10.

L'ingresso in Borsa è regolato dalla legge e dai regolamenti.

Chiunque chieda di essere ammesso in Borsa deve nella domanda dichiarare di assoggettarsi alle disposizioni del presente regolamento e, in particolare, alle disposizioni relative all'obbligo dell'arbitrato.

Art. 11.

La Camera di commercio, industria ed agricoltura determina i diritti dovuti per il rilascio delle tessere di ingresso.

Essa determina altresì i diritti dovuti per l'uso dei telefoni, dei tavoli, delle cabine e di ogni altro servizio posto a disposizione degli operatori di Borsa.

Art. 12.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, sono esclusi dalla Borsa coloro che non eseguono le decisioni arbitrali di Borsa emesse nei loro confronti.

Art. 13.

I provvedimenti di esclusione dalla Borsa, nonchè quelli di revoca dell'esclusione stessa debbono dalla Deputazione essere comunicati a tutte le altre Borse della Repubblica.

CAPO V

La mediazione

Art. 14.

L'esercizio della pubblica mediazione è regolato dalle norme contenute nella legge 20 marzo 1913, n. 272, ed annesso regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068.

Art. 15.

Il deposito cauzionale da versare dai pubblici mediatori, ai sensi dell'art. 23, punto 4, della citata legge n. 272, è fissato nella misura di lire trentamila (L. 30.000).

Art. 16.

I mediatori hanno l'obbligo di fornire alla Camera di commercio, industria ed agricoltura ed alla Deputazione di borsa, tutte le informazioni relative all'attività da essi svolta in Borsa.

Art. 17.

I compensi dovuti ai mediatori iscritti per gli uffici pubblici loro riservati, nonchè le tariffe per le mediazioni di Borsa, sono quelli risultanti dalle tabelle che saranno all'uopo stabilite dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura.

CAPO VI

Le contrattazioni

Art. 18.

Gli affari conclusi nella Borsa o con riferimento alle condizioni ed agli usi di essa, sono sottoposti alle disposizioni del presente regolamento o dei regolamenti speciali della Borsa medesima.

Art. 19.

Nei locali della Borsa si svolgono le contrattazioni relative alle compravendite a trattativa privata su semplice denominazione, o su campione o in base a certificato di origine o di qualità, con l'adozione di contratti tipo o con patti liberamente convenuti.

La Camera di commercio, industria ed agricoltura, sentita la Deputazione di borsa, può determinare per alcuni prodotti, merci e servizi, nomenclature con le relative caratteristiche merceologiche e tecniche, e stabilire in relazione a ciascuna di esse le modalità di esecuzione dei relativi contratti, salvo patto contrario.

Art. 20.

Le compravendite coattive e le aste pubbliche previste dal Codice civile sono eseguite da mediatori iscritti.

L'avviso d'asta o di esecuzione coattiva deve contenere le modalità della esecuzione.

Art. 21.

Entro la prima quindicina del dicembre di ciascun anno la Camera di commercio, industria ed agricoltura, sentiti la Deputazione e il Comitato di borsa, compila il calendario della Borsa per l'anno successivo e lo sottopone all'approvazione del Ministero dell'industria e del commercio.

Il calendario può limitare i giorni destinati alle riunioni della Borsa a determinati giorni della settimana.

CAPO VII

Le consegne, i pagamenti e la costituzione in mora

Art. 22.

Per i contratti conclusi nella Borsa e con espresso riferimento alla Borsa stessa, valgono, salvo diversa pattuizione, i seguenti termini per la consegna o il ritiro delle merci o dei prodotti o per il pagamento del prezzo:

a) nel caso che la consegna o il ritiro siano stati convenuti con la clausola « immediato » o « prontissimo », essi debbono essere eseguiti entro il terzo giorno festivo successivo alla conclusione del contratto. Trascorso infruttuosamente tale termine la costituzione in mora deve essere fatta con telegramma di diffida ad adempiere l'obbligo predetto entro 24 ore;

b) nel caso che la consegna o il ritiro siano stati convenuti con la clausola « pronto » i termini predetti sono rispettivamente di giorni otto e di ore 48;

c) nel caso che siano stati convenuti la consegna o il ritiro differiti, se essi non siano eseguiti nel termine convenuto, la costituzione in mora deve essere fatta con telegramma di diffida ad adempiere l'obbligo predetto entro 48 ore;

d) nel caso che sia stato convenuto il pagamento anticipato, la costituzione in mora deve essere fatta con telegramma di diffida ad adempiere l'obbligo predetto entro 24 ore;

e) nel caso che sia stato convenuto il pagamento contro fattura o al mercato successivo alla consegna, trascorso tale termine, la costituzione in mora deve essere fatta con telegramma ad adempiere l'obbligo predetto entro 48 ore.

Nella determinazione dei giorni utili per la consegna o il ritiro delle merci o dei prodotti non si computano i giorni festivi.

Il termine consentito con la diffida ad eseguire la consegna, il ritiro o il pagamento decorre dall'inizio del giorno successivo a quello della spedizione del telegramma e nel decorso di esso non si comprendono i giorni festivi.

Art. 23.

Trascorso il termine consentito con la diffida o, in mancanza, otto giorni dal termine fissato ai sensi delle disposizioni dell'articolo precedente, per la consegna o il ritiro delle merci o dei prodotti o per il pagamento del prezzo, il contratto si risolve e la parte adempiente ha diritto di coprirsi in danno.

Art. 24.

Nei contratti a consegne differite ripartite a mesi od a date determinate, le eventuali contestazioni su una consegna, anche se eseguite da esecuzione coattiva, non pregiudicano il diritto alle consegne ulteriori.

CAPO VIII

Il listino di Borsa

Art. 25.

Le merci, i prodotti ed i servizi che formano oggetto del listino sono determinati dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura, sentita la Deputazione di borsa.

Art. 26.

L'accertamento dei prezzi per la formazione del listino è fatto dal Comitato di borsa con l'intervento di almeno un componente della Deputazione.

Il Comitato può valersi per il compimento delle relative operazioni di una o più Commissioni presieduta ciascuna da un membro del Comitato, assistito da un funzionario della Camera di commercio, industria ed agricoltura.

Art. 27.

La Camera di commercio, industria ed agricoltura impartisce al Comitato criteri direttivi per la formazione del listino dei prezzi nei limiti delle disposizioni poste dalle leggi e dai regolamenti.

La Camera stessa cura la pubblicazione del listino.

CAPO IX

Componimento delle controversie

Art. 28.

Le questioni insorte in dipendenza di contrattazioni e di contratti svoltisi in Borsa possono essere dalle parti deferite alla Deputazione o al Comitato per il tentativo di composizione amichevole della controversia.

Nel caso che il tentativo di conciliazione resti infruttuoso, la controversia, salvo che le parti per atto scritto non convengono diversamente, è devoluta alla decisione di un Collegio arbitrale, da nominarsi volta per volta con le modalità determinate da un apposito regolamento arbitrale approvato dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura.

Gli arbitri agiscono in ogni caso quali amichevoli compositori ed hanno facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritengono più opportuno.

CAPO X

Disposizioni finali

Art. 29.

Debbono essere costantemente affissi in Borsa:

a) il calendario di Borsa e l'orario delle riunioni;

b) una copia del presente regolamento ed una copia di ciascuno dei regolamenti speciali prescritti per le varie operazioni;

c) l'elenco dei componenti la Deputazione ed il Comitato di borsa;

d) l'elenco degli operatori.

Copia di tali documenti deve essere tenuta a disposizione del pubblico nell'ufficio del Comitato.

Art. 30.

Per quanto non è esplicitamente stabilito nel presente regolamento hanno vigore le disposizioni della legge sulle Borse di commercio, del 20 marzo 1913, n. 272, del relativo regolamento generale, dei regolamenti speciali della Borsa-merci di Napoli; nonchè i provvedimenti di volta in volta emanati dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Napoli.

Visto, *il Ministro*: VILLABRUNA

(5760)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1954.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Montegallo (Ascoli Piceno) e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visti l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i regi decreti-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la proposta formulata dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Sono sciolti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Montegallo (Ascoli Piceno) e il sig. Ermete Rossi Brunori fu Antonio è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa anzidetta, con l'incarico, altresì, di promuovere la ricostituzione, ai sensi dello statuto, del Collegio dei revisori dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 novembre 1954

Il Ministro: GAVA

(5734)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1954.
Calendario ed orario di Borsa per l'anno 1955.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1748, riguardante il calendario e l'orario di Borsa;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, contenente modifiche sull'ordinamento delle Borse valori;

Visti il decreto luogotenenziale 22 giugno 1944, numero 154, ed il decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 406, concernenti la ricostituzione del Ministero del tesoro;

Vista la legge 27 maggio 1949, n. 260, contenente disposizioni in materia di ricorrenze festive;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 19 settembre 1949, n. 632, contenente modifiche alle norme riguardanti la negoziazione di valute estere;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 1955, si procederà simultaneamente, in tutte le Borse valori, alla risposta premi, al riporti, alle compensazioni, alla spunta, alla presentazione dei fogli, alla correzione degli errori, alla consegna dei titoli ed alla liquidazione, rispettivamente nei giorni seguenti:

Risposta premi:

mercoledì 19 gennaio, mercoledì 16 febbraio, venerdì 18 marzo, venerdì 15 aprile, mercoledì 18 maggio, giovedì 16 giugno, lunedì 18 luglio, giovedì 18 agosto, lunedì 19 settembre, mercoledì 19 ottobre, giovedì 17 novembre, giovedì 15 dicembre.

Riporti:

giovedì 20 gennaio, giovedì 17 febbraio, lunedì 21 marzo, lunedì 18 aprile, venerdì 20 maggio, venerdì 17 giugno, martedì 19 luglio, venerdì 19 agosto, martedì 20 settembre, giovedì 20 ottobre, venerdì 18 novembre, venerdì 16 dicembre.

Compensazioni:

venerdì 21 gennaio, venerdì 18 febbraio, martedì 22 marzo, martedì 19 aprile, lunedì 23 maggio, lunedì 20 giugno, mercoledì 20 luglio, lunedì 22 agosto, mercoledì 21 settembre, venerdì 21 ottobre, lunedì 21 novembre, lunedì 19 dicembre.

Spunta:

sabato 22 gennaio, sabato 19 febbraio, mercoledì 23 marzo, mercoledì 20 aprile, martedì 24 maggio, martedì 21 giugno, giovedì 21 luglio, martedì 23 agosto, giovedì 22 settembre, sabato 22 ottobre, martedì 22 novembre, martedì 20 dicembre.

Fogli:

martedì 25 gennaio, martedì 22 febbraio, venerdì 25 marzo, venerdì 22 aprile, giovedì 26 maggio, giovedì 23 giugno, sabato 23 luglio, giovedì 25 agosto, sabato 24 settembre, martedì 25 ottobre, giovedì 24 novembre, giovedì 22 dicembre.

Errori:

giovedì 27 gennaio, giovedì 24 febbraio, lunedì 28 marzo, martedì 26 aprile, sabato 28 maggio, sabato 25 giugno, martedì 26 luglio, sabato 27 agosto, martedì 27 settembre, giovedì 27 ottobre, sabato 26 novembre, martedì 27 dicembre.

Titoli:

sabato 29 gennaio, sabato 26 febbraio, mercoledì 30 marzo, giovedì 28 aprile, lunedì 30 maggio, martedì 28 giugno, giovedì 28 luglio, martedì 30 agosto, giovedì 29 settembre, sabato 29 ottobre, martedì 29 novembre, giovedì 29 dicembre.

Liquidazione:

lunedì 31 gennaio, lunedì 28 febbraio, giovedì 31 marzo, venerdì 29 aprile, martedì 31 maggio, giovedì 30 giugno, venerdì 29 luglio, mercoledì 31 agosto, venerdì 30 settembre, lunedì 31 ottobre, mercoledì 30 novembre, venerdì 30 dicembre.

Le Borse valori resteranno chiuse nei giorni di seguito indicati, ivi comprese tutte le domeniche e le festività — nazionali e religiose — riconosciute:

Gennaio: 1°, 2, 6, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30.
Febbraio: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27.
Marzo: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27.
Aprile: 2, 3, 9, 10, 11, 16, 17, 23, 24, 25, 30.
Maggio: 1°, 7, 8, 14, 15, 19, 21, 22, 28, 29.
Giugno: 2, 4, 5, 9, 11, 12, 18, 19, 25, 26, 29.
Luglio: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31.
Agosto: dal 6 al 17 compreso, 20, 21, 27, 28.
Settembre: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25.
Ottobre: 1°, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30.
Novembre: 1°, 4, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27.
Dicembre: 3, 4, 8, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 26, 31.

Art. 2.

A decorrere dal gennaio 1955, l'orario per le contrattazioni dei titoli presso le Borse valori, in tutti i giorni stabiliti dal presente calendario, avrà la durata di due ore e mezza, dalle 10,15 alle 12,45.

Art. 3.

In tutti i giorni non festivi di Borsa chiusa, anche durante il periodo delle ferie estive, le Borse valori di Milano e di Roma resteranno aperte dalle ore 10 alle ore 10,30, per la quotazione ufficiale delle divise di esportazione, ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1949, n. 632.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 novembre 1954

Il Ministro: GAVA

(5758)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario governativo della Società cooperativa « Bonifiche e ricostruzioni », con sede in San Pietro in Casale.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 13 novembre 1954, il sig. Luigi Boschetti è stato nominato commissario governativo della Società cooperativa « Bonifiche e ricostruzioni », con sede in San Pietro in Casale (Bologna), in sostituzione del cav. per. agr. Luigi Civolani, dimissionario.

(5633)

Scioglimento della Società cooperativa di consumo « Del Popolo », con sede in Manduria, e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 novembre 1954, la Società cooperativa di consumo « Del Popolo », con sede in Manduria, costituita con atto 26 novembre 1944 per notaio dott. Domenico Mossi, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, ed è stato nominato commissario liquidatore il rag. Rodolfo Gigli.

(5631)

Scioglimento d'ufficio della Società cooperativa « La nuova agricola teramana », con sede in Teramo, e nomina del liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 21 novembre 1954, la Società cooperativa « La nuova agricola teramana », con sede in Teramo, costituita in data 12 agosto 1948 con atto del notaio dott. Catolfi Salvoni Curzio, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, ed è stato nominato commissario liquidatore l'avv. Mario Biocca.

(5744)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa « La Ricostruzione », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 21 novembre 1954, i poteri conferiti al commendatore Pasquale Gargiulo, commissario della Società cooperativa « La Ricostruzione », con sede in Roma, sono stati prorogati dal 30 settembre 1954 al 31 marzo 1955.

(5746)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa agricola e di consumo « Giorgio Mesiti », con sede in Moricone.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 novembre 1954, i poteri conferiti all'avv. Dante Del Vicario, commissario della Società cooperativa agricola e di consumo « Giorgio Mesiti », con sede in Moricone, sono stati prorogati al 30 aprile 1955.

(5630)

Revoca degli amministratori provvisori della Società cooperativa di consumo « Famiglia cooperativa ed agricola », con sede in Dazio (Sondrio), e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 novembre 1954, sono stati revocati gli amministratori provvisori della Società cooperativa di consumo « Famiglia cooperativa ed agricola », con sede in Dazio (Sondrio), ed è stato nominato commissario il geometra Emilio Roncaioli.

(5632)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento d'ufficio di ventitre cooperative di Napoli e di Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 ottobre 1954, sono state sciolte, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza che sia necessaria la nomina dei commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire, le Società cooperative qui appresso indicate:

1) Società cooperativa edilizia « Casa Propria », con sede in Roma, costituita l'11 ottobre 1950;

2) Società cooperativa di consumo « Provvidenza », con sede in Roma, costituita con atto 27 agosto 1944 per notaio dott. Vincenzo Pompili;

3) Società cooperativa di produzione e lavoro « Casa Rosa », con sede in Roma, costituita in data 16 marzo 1945 per notaio dott. Michele Tuccari;

4) Società cooperativa di consumo tra i dipendenti e proprietari della ditta « Istituto Torinese », con sede in Roma, costituita con atto 13 novembre 1944 per notaio dott. Raoul Guidi;

5) Società cooperativa edilizia « Africa », con sede in Roma, costituita con atto 20 giugno 1948 per notaio avvocato Pietro Pomar;

6) Società cooperativa « La Metaurina », con sede in Roma, costituita con atto 5 dicembre 1944 per notaio dott. Domenico Sciamanda;

7) Società cooperativa agraria « Unità e Progresso », con sede in Roma, costituita con atto 24 settembre 1946 per notaio avv. Pietro Pomar;

8) Società cooperativa edilizia « Incremento Edilizio », con sede in Roma, costituita con atto in data 12 ottobre 1950 del dott. Guido Schillaci Ventura, notaio in Roma;

9) Società cooperativa « Veritas », con sede in Roma, costituita con atto in data 2 febbraio 1946;

10) Società cooperativa di consumo fra le vittime del fascismo, con sede in Napoli, costituita con atto 23 ottobre 1944 del notaio E. Casale;

11) Società cooperativa « I.E.S.A. » Cooperativa Lavori Edili Stradali Affini, con sede in Napoli, costituita con atto 11 marzo 1950 per notaio Amedeo Sica;

12) Società cooperativa « Rinascita Edilizia del Mezzogiorno », con sede in Napoli, costituita con atto 27 febbraio 1946 per notaio F. Giusti;

13) Società cooperativa « La Speranza », con sede in Napoli, costituita con atto 20 luglio 1947 per notaio Francesco D'Alessandro;

14) Società cooperativa edilizia « La Casa », con sede in Napoli, costituita con atto 16 luglio 1949 per notaio Francesco Rossi;

15) Società cooperativa edile « Velox », già Pro Acli, con sede in Napoli, costituita con atto 25 aprile 1949 per notaio Ugo Ciampolillo;

16) Società cooperativa di produzione e lavoro « Soles » Società operaia lavori edili stradali, con sede in Napoli, costituita con atto 30 aprile 1947 per notaio Amedeo Sica;

17) Società cooperativa di consumo fra il personale italiano addetto ai recuperi nel porto di Napoli, con sede in Napoli, costituita con atto 21 maggio 1945 per notaio Francesco Piccinni;

18) Società cooperativa Anonima cooperativa « Emporio d'Italia », con sede in Napoli, costituita con atto in data 26 ottobre 1944 per notaio Mario De Falco Giannone;

19) Società cooperativa « La Gioconda », con sede in Pozzuoli (Napoli), costituita con atto 7 settembre 1948, per notaio G. Oriani;

20) Società cooperativa edile « Perseveranza e Lavoro », con sede in Napoli, costituita con atto 14 settembre 1946 per notaio Nicola Monda;

21) Società cooperativa « Fortior » Barra, con sede in Barra (Napoli), costituita con atto 25 ottobre 1946 per notaio G. Zecchino;

22) Società cooperativa stabiese di lavoro, con sede in Castellammare di Stabia, (Napoli), costituita con atto 12 novembre 1939 per notaio Giuseppe D'Alessandro in Gragnano;

23) Società cooperativa « Impresa Massan », con sede in Napoli, costituita con atto 14 novembre 1944 per notaio De Falco Giannone.

(5742)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 280

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 6 dicembre 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	—	—
» Firenze	624,83	642 —
» Genova	624,92	644 —
» Milano	624,95	644,25
» Napoli	624,80	643 —
» Palermo	624,94	643,56
» Roma	624,94	644,50
» Torino	624,90	642 —
» Trieste	624,85	—
» Venezia	624,90	642,75

Media dei titoli del 6 dicembre 1954

Rendita 3,50 % 1906	67,60
Id 3,50 % 1902	62,60
Id. 5 % 1935	95,85
Redimibile 3,50 % 1934	82,725
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,225
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,80
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,50
Id. 5 % 1936	94,40
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,775
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	97,075

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 6 dicembre 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (*Decreto-legge* 19 *settembre* 1949, *n.* 632):

1 dollaro U.S.A. . . . Lit. 624,94
1 dollaro canadese . . . » 644,37

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . . . Lit. 1749,85

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta C. Arcari di Carlo, già esercente in Napoli, via Roma n. 242.

Tali marchi recavano il n. 130-NA.

(5556)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di storia greca e storia romana con esercitazioni di epigrafia romana presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Pisa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Pisa, è vacante la cattedra di « storia greca e storia romana con esercitazioni di epigrafia romana », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3789)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 luglio 1954, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1954, registro n. 181, foglio n. 286, è respinto il ricorso straordinario proposto l'8 ottobre 1952 dalla guardia scelta del Corpo forestale dello Stato Cigliano Giovanni avverso il provvedimento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con il quale venne collocata a riposo.

(5714)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 luglio 1954, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1954, registro n. 181, foglio n. 284, è respinto il ricorso straordinario proposto il 4 ottobre 1952 dalla guardia scelta del Corpo forestale dello Stato Simoncelli Gino avverso il provvedimento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con il quale venne collocata a riposo.

(5715)

Restrizioni all'esercizio della pesca e del commercio della carpa a specchi nella provincia di Arezzo

Salve le eccezioni previste dal regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486, nella provincia di Arezzo sono vietati in ogni tempo la pesca, la compra-vendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi della carpa a specchi (*Ciprinus carpio*, varietà *specularis*, L) che non abbia raggiunto la lunghezza di centimetri trenta.

Inoltre, la pesca di detta specie ittica è vietata dalle ore 12 del 1° giugno alle ore 12 del 30 giugno.

I contravventori alle disposizioni contenute nel presente decreto saranno puniti a norma di legge.

(5622)

Determinazione dell'indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Con decreti del Presidente della Repubblica in data 14 settembre 1954, sono state determinate le indennità dovute per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria in forza dei decreti Presidenziali per ciascuna indicati.

Le predette indennità verranno corrisposte in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Numero	DITTA	Comune di ubicazione dei terreni	Superficie Ha	Estremi decreto N.	Estremi decreto Data
	Ente Puglia e Lucania				
1	ALBEROTANZA Angela di Vito	Matera	35.20.27	3439	27-12-52
2	ANGELASTRO Beniamino fu Michele	Gravina	56.28.92	303	2- 4-52
3	BRAMANTE Annunziata fu Michele	San Giovanni Rotondo	10.64.57	3008	29-11-52
4	BRAMANTE Giuseppe fu Michele	San Marco in Lamis	66.87.23	2264	19-11-52
5	BRAMANTE Michele di Giuseppe	San Giovanni Rotondo	60.85.59	2627	29-11-52
6	BRAMANTE Teresita di Giuseppe	San Giovanni Rotondo	12.67.42	3344	18-12-52
7	CAMASTA Michele fu Luca	Altamura	17.35.92	312	2- 4-52
8	CAPONE SPALLUTI Domenico fu Francesco	Gravina	6.50.63	2635	29-11-52
9	CAPONE SPALLUTI Michele fu Francesco	Gravina	15.74.05	3010	29-11-52
10	CASTELLI Vincenzo fu Gaetano (eredi)	Altamura	39.13.45	2403	19-11-52
11	CIAVARELLA Angelo Gabriele fu Sante	Apricena	13.33.41	2291	19-11-52
12	CICERALE Luigi fu Antonio	San Severo	217.31.11	1649	18-12-51
13	CICERALE Luigi fu Antonio	San Severo	17.02.49	2407	29-11-52
14	DE GEMMIS Nicola fu Domenico	Ruvo di Puglia	52.07.85	1472	6- 9-52
15	DE MAIO Antonio fu Raffaele	Rignano Garganico	44.31.89	1716	3-10-52
16	DE NORA Elisabetta fu Vito	Altamura	160.35.64	1475	6- 9-52
17	DI LELLA Maria-Vittoria, Vittorio Emanuele Luigi e Francesco fu Ignazio	San Giovanni Rotondo	30.11.71	3396	18-12-52
18	D'ORSI VILLANI Vincenzo e Giovanni fu Luigi Michele	San Paolo Civitate	16.26.28	3400	18-12-52
19	D'ORSI VILLANI Vincenzo e Giovanni fu Luigi Michele	San Paolo Civitate	39.14.51	3399	18-12-52
20	INCAMPO Giuseppe fu Giovanni	Spinazzola	75.88.83	489	14- 5-52
21	IURLARO Giovanna fu Bonaventura	Massafra	98.45.01	3048	29-11-52
22	NARDONE Beniamino fu Vincenzo	Gravina	4.71.86	2488	29-11-52
23	PALATELLA ILLUMINATO Giovanni fu Giovanni	San Severo	190.37.36	3484	27-12-52
24	PICCIRELLA Rachele fu Francesco Paolo	Apricena	42.12.90	498	14- 5-52
25	PLACENTINO Salvatore fu Giovanni	San Marco in Lamis	7.90.91	3749	27-12-52
26	POLINI Ferdinando fu Giuseppe Antonio	Gravina	128.26.08	1278	4-11-51
27	RICCI Pietro fu Pasquale	Rignano Garganico	11.90.75	2193	19-11-52
28	RICCI Vincenzo fu Pasquale	Rignano Garganico	7.76.14	2499	29-11-52
29	SARACINO Leonardo fu Serafino	Ortanova	37.25.15	2217	19-11-52
30	SCARALE Giovanni fu Giuseppe	San Marco in Lamis	8.83.47	2219	19-11-52
31	SERRILLI Gennaro, Costantino e Angioletta fu Angelo e RUSSI Domenico di Alfredo	Rignano Garganico	206.17.05	2229	19-11-52
32	SCHIENA Michele di Luigi	San Severo	24.73.87	2221	19-11-52
33	SCHIENA Michele fu Matteo	San Severo	4.77.96	2222	19-11-52
34	SPAGNOLI Giuseppe fu Sebastiano	Foggia	45.85.62	806	27- 5-52
35	STASOLLA Michele fu Paolo	Altamura	24.62.51	2573	29-11-52
36	STIMOLA Gennaro di Salvatore	Irsina	21.15.61	2237	19-11-52
37	TROTTA Bruno Giovanni e Donato di Leonardo	Gravina	12.83.21	2164	19-11-52
38	TROTTA Bruno Leonardo fu Giovanni	Gravina	22.45.90	244	2- 4-52
39	TROTTA Giandomenico fu Francesco	Lucera	27.73.73	809	27- 5-52
40	TROTTA Girolamo fu Paolo	Irsina	10.98.35	2163	19-11-52
41	VILLANI Rachele fu Giovanni	San Severo	10.84.60	263	2- 4-52

Roma, addì 18 novembre 1954

(5647)

Presidenziale espropriazione — Gazzetta Ufficiale N.	Data	Estremi registrazione alla Corte dei conti del decreto Presidenziale di determinazione dell'indennità — Data	Reg. Agricol. N.	Foglio	Ammontare indennità lire	Ammontare indennità arrotondato (Art. 1 legge 11 febbraio 1952 n. 70) lire	Istituto di credito presso cui vengono depositati titoli	
14 s. o. 3	19- 1-53	29-10-54	19	57	2.330.999 —	2.330.000	Banco di Napoli	Sede di Bari
93 s. o. 2	19- 4-52	29-10-54	19	58	3.073.392 —	3.070.000	Id.	Id.
9 s. o.	13- 1-53	29-10-54	19	63	934.161,75	930.000	Id.	Id.
295 s. o. 2	20-12-52	29-10-54	19	64	7.899.430,50	7.895.000	Id.	Id.
7 s. o. 2	10- 1-53	29-10-54	19	65	1.890.610,75	1.890.000	Id.	Id.
14 s. o. 1	19- 1-53	29-10-54	19	66	1.112.161,50	1.110.000	Id.	Id.
93 s. o. 2	19- 4-52	29-10-54	19	68	1.327.840 —	1.325.000	Id.	Id.
7 s. o. 2	10- 1-53	29-10-54	19	69	582.160 —	580.000	Id.	Id.
9 s. o.	13- 1-53	29-10-54	19	70	1.418.222 —	1.415.000	Id.	Id.
302 s. o. 7	31-12-52	29-10-54	19	71	848.454 —	845.000	Id.	Id.
295 s. o. 3	20-12-52	29-10-54	19	72	951.432,45	950.000	Id.	Id.
29 s. o.	4- 2-52	26-10-54	18	334	21.484.587,80	21.480.000	Id.	Id.
302 s. o. 1	31-12-52	29-10-54	19	73	1.424.984,40	1.420.000	Id.	Id.
269 s. o.	20-11-52	29-10-54	19	77	804.689 —	800.000	Id.	Id.
278 s. o.	1-12-52	26-10-54	18	338	5.296.973,30	5.295.000	Id.	Id.
269 s. o.	20-11-52	26-10-54	18	339	3.414.819 —	3.410.000	Id.	Id.
14 s. o. 2	19- 1-53	26-10-54	18	397	2.984.388,75	2.980.000	Id.	Id.
14 s. o. 2	19- 1-53	29-10-54	19	84	1.839.284 —	1.835.000	Id.	Id.
14 s. o. 2	19- 1-53	29-10-54	19	85	2.282.887 —	2.280.000	Id.	Id.
120 s. o.	24- 5-52	29-10-54	19	94	5.674.762 —	5.670.000	Id.	Id.
9 s. o.	13- 1-53	29-10-54	19	95	2.783.884 —	2.780.000	Id.	Id.
4 s. o.	7- 1-53	29-10-54	19	101	601.606 —	600.000	Id.	Id.
14 s. o. 3	19- 1-53	29-10-54	19	102	20.694.618 —	20.690.000	Id.	Id.
120 s. o.	24- 5-52	29-10-54	19	108	6.445.742,10	6.445.000	Id.	Id.
16 s. o. 2	21- 1-53	29-10-54	19	110	199.309,60	195.000	Id.	Id.
276 s. o.	30-11-51	26-10-54	18	341	8.803.389 —	8.800.000	Id.	Id.
295 s. o. 1	20-12-52	26-10-54	18	342	1.594.122,30	1.590.000	Id.	Id.
4 s. o.	7- 1-53	26-10-54	18	343	628.670,70	625.000	Id.	Id.
295 s. o. 1	20-12-52	26-10-54	18	345	2.845.260 —	2.845.000	Id.	Id.
295 s. o. 1	20-12-52	26-10-54	18	347	1.043.595 —	1.040.000	Id.	Id.
295 s. o. 1	20-12-52	26-10-54	18	348	25.759.052,20	25.755.000	Id.	Id.
295 s. o. 1	20-12-52	26-10-54	18	349	2.765.794,20	2.765.000	Id.	Id.
295 s. o. 1	20-12-52	26-10-54	18	350	534.354,60	530.000	Id.	Id.
162 s. o.	15- 7-52	26-10-54	18	351	5.126.724,20	5.125.000	Id.	Id.
6 s. o.	9- 1-53	26-10-54	18	352	779.293 —	775.000	Id.	Id.
295 s. o. 1	20-12-52	26-10-54	18	353	1.209.106 —	1.205.000	Id.	Id.
294 s. o. 4	19-12-52	26-10-54	18	357	476.072 —	475.000	Id.	Id.
93 s. o. 1	19- 4-52	26-10-54	18	358	779.521 —	775.000	Id.	Id.
162 s. o.	15- 7-52	26-10-54	18	359	2.442.900 —	2.440.000	Id.	Id.
294 s. o. 4	19-12-52	26-10-54	18	361	716.813 —	715.000	Id.	Id.
93 s. o. 1	19- 4-52	26-10-54	18	360	1.212.585,40	1.210.000	Id.	Id.

Visto, p. *Il Ministro*: COBIANCHI

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Piacenza al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Piacenza in data 29 maggio 1954, n. 14176, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Piacenza al 30 novembre 1953 è costituita come appresso:

Presidente:
Prestamburgo dott. Carlo, vice prefetto.

Componenti:
Curli dott. Umberto, veterinario provinciale;
Stazzi prof. Pietro, docente in clinica medica veterinaria;
Nardelli prof. Lino, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;
Bonomini dott. Giuseppe, veterinario condotto.

Segretario:
Di Noia dott. Antonio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Piacenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 23 novembre 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(5691)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Campobasso al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Campobasso in data 27 aprile 1954, n. 19452, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Decreta

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Campobasso al 30 novembre 1953 è costituita come appresso:

Presidente:
Cardarelli dott. Roberto, vice prefetto ispettore.

Componenti:
Moretti prof. Bruno, docente in clinica medica veterinaria;
Colella prof. Cataldo, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;
Sandorfi dott. Francesco, veterinario provinciale;
Bontempo dott. Ovidio, veterinario condotto.

Segretario:
De Giorgi dott. Giovanni.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Campobasso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 23 novembre 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(5694)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a cinque posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Rieti al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Rieti in data 29 gennaio 1954, n. 3868, col quale è indetto pubblico concorso a cinque posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di cinque posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Rieti al 30 novembre 1953 è costituita come appresso:

Presidente:
De Cecco dott. Alfredo, vice prefetto.

Componenti:
Scarapellini dott. Mario, veterinario provinciale;
Bianchi prof. Carlo, docente in clinica medica veterinaria;
Caporale prof. Giuseppe, docente in igiene e polizia sanitaria veterinaria;
Colarieti Tosti dott. Lionello, veterinario condotto.

Segretario:
Gomez y Paloma dott. Alvaro.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede presso l'Istituto zooprofilattico di Teramo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 23 novembre 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(5692)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a due posti di veterinario capo sezione di 2ª classe presso il comune di Genova.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 47, 54 e 64 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Genova in data 25 luglio 1954, n. 6012, col quale è indetto pubblico concorso a due posti di veterinario igienista capo sezione di 2ª classe presso il comune di Genova;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di due posti di veterinario igienista capo sezione di 2ª classe presso il comune di Genova è costituita come appresso:

Presidente:
Gibilaro dott. Armando, vice prefetto.

Componenti:
Coppi dott. Renzo, veterinario provinciale;
Seren prof. Ennio, docente in clinica medica veterinaria;
Bisbocci prof. Giovanni, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;
Pedotti dott. Angelo, veterinario condotto.

Segretario:
Butticè dott. Emanuele.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 23 novembre 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(5695)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Frosinone.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di Frosinone in data 15 ottobre 1953, n. 28815, con cui è stato indetto il concorso al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Frosinone è costituita come appresso:

Presidente:
De Sario dott. Francesco, vice prefetto.

Componenti:
Puntoni prof. Vittorio, docente in igiene;
Giordani prof. Mario, docente in chimica;
Intonti prof. Roberto, dell'Istituto superiore di sanità;
Raffaelli prof. David, direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Latina.

Segretario:
Colajanni dott. Manrico.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Frosinone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 23 novembre 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(5700)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per titoli ed esami a trentanove posti di ufficiale permanente di 5ª classe dei vigili del fuoco (gruppo A, grado 10°) nel ruolo tecnico dei Servizi antincendi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte e modifiche, circa i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra;

Visti i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172 e 8 luglio 1942, n. 868, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, modificato dalla legge 3 gennaio 1939, n. 1, contenente provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, ed il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, circa i provvedimenti in favore dei capi di famiglia numerosa;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-43 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto l'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, relativo ai limiti di età per i concorrenti ai pubblici concorsi già colpiti da leggi razziali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente la estensione delle vigenti disposizioni, riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, contenente aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali, in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende i benefici previsti per i reduci ai profughi dei territori di confine;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio della Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative per la revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende i benefici previsti per i reduci ai profughi dell'Africa italiana;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, concernente la equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1480, che estende ai mutilati, agli invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 le disposizioni vigenti in favore dei mutilati, degli invalidi e dei congiunti dei caduti di guerra;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, circa la temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti in servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 22 febbraio 1951, n. 64, relativa alla soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, recante modifiche al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, circa l'assistenza in favore dei profughi;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, relativa all'assunzione obbligatoria degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Visto l'art. 4 della legge 16 aprile 1953, n. 409, circa la soppressione dell'I.R.C.E.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei Servizi antincendi;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 702, contenente il regolamento per il personale dei ruoli statali dei Servizi antincendi;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 28 giugno 1954, n. 84199/12101, che autorizza il bando del presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a trentanove posti di ufficiale permanente di 5ª classe dei vigili del fuoco (grado 10°), nel ruolo tecnico di gruppo *A* dei Servizi antincendi.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto è richiesto:

1) la laurea in ingegneria conseguita in Italia, con esclusione di altri titoli di studio;

2) l'iscrizione all'Albo degli ingegneri e l'esercizio della professione di ingegnere per un periodo non inferiore ad un anno;

3) la qualità di ufficiale delle Forze armate dello Stato;

4) l'età, che, ai sensi della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, terzo comma dell'art. 9, e della legge 3 marzo 1950, n. 233, non deve essere superiore agli anni 33, salve le elevazioni del limite di età previste dalle disposizioni vigenti; tale limite, però, non potrà in nessun caso eccedere gli anni 38.

In merito alle elevazioni del limite di età si precisa quanto segue:

I) il limite massimo dei 33 anni è *elevato ad anni 38*:

per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione; che siano stati partigiani combattenti o cittadini deportati dal nemico; che appartengano ad altre categorie assimilate ai combattenti;

per coloro che siano mutilati od invalidi di guerra, mutilati od invalidi della lotta di liberazione o che appartengano ad altre categorie assimilate ai mutilati od invalidi di guerra;

per i decorati al valor militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra;

per il personale in servizio agli uffici dell'U.N.S.E.A. fino al 28 febbraio 1951 e per il personale in servizio agli uffici dell'I.R.C.E. fino al 16 giugno 1953;

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale; per i capi di famiglie numerose;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sul limite dei 33 anni, pari al periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, purchè non superino gli anni 38;

III) il limite massimo dei 33 anni è, altresì *elevato*:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine della presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quella prevista dal precedente punto II), purchè complessivamente non si superino gli anni 38;

5) l'attitudine fisica necessaria per il servizio incondizionato di ufficiale dei vigili del fuoco e la statura non inferiore a metri 1,65; tali requisiti saranno accertati dalla Commissione e con le modalità previste dall'art. 9 (quarto e quinto comma) della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, prima dell'inizio delle prove scritte;

6) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

7) avere il godimento dei diritti politici;

8) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, dovranno essere presentate o dovranno pervenire, a mezzo raccomandata, al Ministero dell'interno Direzione generale dei servizi antincendi entro il termine perentorio di settanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il personale non di ruolo e gli impiegati di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire alla Direzione generale anzidetta le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pure avendo superato il 33° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nel numero 4) dell'articolo precedente, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari ed, in particolare, il possesso della qualifica di ufficiale delle Forze armate;

il titolo di studio;

l'iscrizione all'Albo degli ingegneri e l'effettivo esercizio professionale da almeno un anno alla data fissata quale termine utile per la presentazione della domanda, con la specificazione delle forme o degli enti presso cui la professione stessa è stata esercitata.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano titoli di merito, di cui intendano ottenere la valutazione, a norma dell'art. 12, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 702, e del successivo art. 13 del presente bando, dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dei servizi antincendi), non oltre la data in cui dovranno sostenere la prova orale, i documenti comprovanti il possesso di tali titoli.

Art. 5.

La documentazione relativa agli eventuali titoli di precedenza e di preferenza — qualora non sia stata già presentata ai fini della valutazione dei titoli di merito, di cui al precedente articolo — dovrà essere fatta pervenire alla Direzione generale dei servizi antincendi nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto invito in tal senso dall'Amministrazione.

A tal fine i candidati ex combattenti e partigiani combattenti presenteranno oltre alla copia dello stato di servizio, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo da L. 100, tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I mutilati e gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra, nonchè le altre

categorie assimilate, dovranno presentare un certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità, oppure il documento istituito con decreto Ministeriale 23 marzo 1948, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano nell'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione e quelli dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè le altre categorie assimilate, dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo, mod. 69, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I figli degli invalidi di guerra ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o degli invalidi per servizio dovranno produrre la dichiarazione mod. 69-*ter*, rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal Ministero del tesoro a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione, in carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Soltanto con l'esibizione dei relativi brevetti, o copie debitamente autenticate dal notaio, devono essere comprovate le concessioni di medaglie al valor militare, di croci di guerra ovvero di altre attestazioni al merito di guerra, la qualifica di ferito in combattimento e le promozioni di grado militare per merito di guerra.

I profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, su carta da bollo da L. 100.

I profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro per l'Africa Italiana 10 giugno 1948, in carta da bollo da L. 100.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100.

Gli aspiranti, che intendano fare valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100, debitamente legalizzato.

Art. 6.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a fare pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dei servizi antincendi) nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100 da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, non abbia oltrepassato il 33° anno di età.

I concorrenti i quali, pure avendo superato il 33° anno di età abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nel numero 4 dell'art. 2 del presente decreto, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della valutazione dei titoli di merito o di quelli preferenziali e di precedenza, a termine dei precedenti articoli 4 e 5;

2) certificato su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non residenti nel territorio metropolitano e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di provvedimento legislativo;

3) certificato su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 200;

5) copia dello stato di servizio militare, su carta da bollo da L. 100 per ogni foglio;

6) diploma originale di laurea in bollo o copia autentica del diploma stesso, debitamente legalizzato, su carta bollata da L. 200;

7) certificato su carta da bollo da L. 100 della competente Associazione, comprovante l'iscrizione all'Albo degli ingegneri e l'effettivo esercizio professionale da almeno un anno;

8) copia dello stato di servizio civile, rilasciata in bollo, autenticata dai superiori gerarchici. Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di una pubblica Amministrazione.

Art. 7.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente art. 5 debbono essere di data non anteriore a mesi tre da quella della richiesta. I documenti, certificati ed attestati indicati nel presente bando sono soggetti alla legalizzazione (marca di L. 50) nei casi previsti di legge.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1), 5), 6), 7) e 8) dell'art. 6.

I concorrenti che si trovano sotto le armi possono produrre, in luogo del documento di cui al numero 5) del precedente art. 6, un certificato in carta da bollo del Comando del corpo al quale appartengono.

I concorrenti che non potessero esibire i documenti richiesti, per la distruzione a causa di eventi bellici degli archivi comunali, potranno supplire con atti notori, corredati della dichiarazione dell'avvenuta distruzione degli archivi da rilasciarsi dal sindaco competente.

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 9.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, eccezione fatta per il titolo di studio originale.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dell'interno dopo il termine di cui all'art. 3.

Art. 10.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per esami e per titoli per la nomina ad ufficiale di 5ª classe del ruolo tecnico dei Servizi antincendi (gruppo *A*), senza conseguire l'idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale.

Art. 11.

Il giudizio sui titoli e sull'esame dei concorrenti sarà dato da una Commissione da nominarsi con successivo decreto e composta:

a) da un presidente di sezione o da un consigliere di Stato, presidente;

b) dal direttore generale dei Servizi antincendi, componente;

c) dal comandante delle Scuole centrali, oppure da un ispettore superiore del ruolo tecnico dei Servizi antincendi, componente;

d) da un professore dell'ordine universitario (Facoltà ingegneria), componente;

e) da un ufficiale di 1ª classe, comandante di Corpo, componente.

Un funzionario di gruppo *A*, addetto al Ministero, di grado non inferiore al 9°, eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 12.

Per lo svolgimento delle prove scritte o grafiche ed orali si osserveranno le norme del capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e quelle del regio decreto 16 marzo 1942, n. 702, art. 10 e seguenti.

L'esame consterà di quattro prove scritte o grafiche e di una orale, in base al programma annesso al regio decreto 16 marzo 1942, n. 702, allegato 1.

Le prove scritte o grafiche e quelle orali, avranno luogo in Roma nei giorni e nella località che saranno stabiliti con successivo provvedimento.

I candidati non provvisti di libretto ferroviario dovranno presentarsi alle prove scritte o grafiche ed orali muniti di fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 13.

Ogni componente della Commissione di cui all'art. 8 disporrà di dieci punti per ciascuna prova di esame e di cinque per i titoli.

La votazione complessiva da attribuirsi a ciascun concorrente sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte o grafiche, dei punti ottenuti in quella orale e dei punti conseguiti per i titoli.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte o grafiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata, se il candidato non avrà ottenuto la votazione di sei decimi.

I criteri per la valutazione dei titoli sono deferiti alla Commissione esaminatrice.

Per i concorrenti, che non avranno ottenuto la idoneità nelle prove di esame, non si procederà alla valutazione dei titoli.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide il Ministero dell'interno, con provvedimento definitivo, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 15.

I vincitori del concorso saranno nominati allievi ufficiali e comandati a frequentare la Scuola centrale di applicazione per i servizi antincendi.

Quelli che supereranno tutte le prove prescritte in tale Scuola saranno nominati ufficiali di 5ª classe, in base alla graduatoria formata al termine del corso, con gli assegni inerenti a tale grado e saranno destinati a prestare servizio presso i Corpi, che saranno indicati dal Ministero dell'interno. Quelli, invece, che non supereranno le suddette prove saranno ammessi, per una sola volta, agli esami di riparazione, dopo di che, se ancora dichiarati non idonei, saranno esonerati dal servizio.

Con apposito decreto del Ministro per l'interno si provvederà a determinare le prove da sostenere nella Scuola centrale di applicazione ed alla nomina della Commissione, che, al termine del corso, procederà all'accertamento della idoneità degli allievi ed alla formazione della graduatoria, in base alla quale gli stessi saranno nominati ufficiali di 5ª classe.

La medesima Commissione esaminerà gli allievi ammessi a riparare e procederà per loro all'accertamento della idoneità ed alla formazione della relativa graduatoria.

Il periodo di frequenza del corso di applicazione vale a tutti gli effetti quale servizio di prova col relativo trattamento economico.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il direttore generale dei Servizi antincendi è incaricato della sua esecuzione.

Roma, addì 10 ottobre 1954

p. *Il Ministro:* BISORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1954
Registro n. 20 *Interno, foglio n.* 256

PROGRAMMA

ANNESSO AL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 702, ALLEGATO 1

1. Meccanica applicata alla costruzione: Elasticità e sollecitazioni Travature Spinta delle terre Muri di sostegno.
2. Costruzioni civili ed industriali: Strutture varie e calcoli relativi di stabilità Caratteristiche dei materiali da costruzione Lesione nei fabbricati Crolli Nozioni sulle costruzioni antisismiche.
3. Fisica tecnologica: Trasmissione del calore Riscaldamento Ventilazione Termodinamica.
4. Meccanica applicata alle macchine e macchinario: Macchine termiche Macchine idrauliche.
5. Idraulica: Nozioni generali Acquedotti e fognature Calcoli delle condotte d'acqua Nozioni sul regime dei fiumi (piene alluvioni).
6. Nozioni generali di chimica industriale: Combustibili Sostanze infiammabili Miscele e sostanze esplodenti Gas nocivi.
7. Elettrotecnica: Principi generali di elettricità e magnetismo delle macchine elettriche - Impianti di distribuzione e di utilizzazione.

Le prove scritte o grafiche vertono sulle sole materie indicate ai numeri 1, 2, 5 e 7: la prova orale può cadere su tutto il programma.

(5731)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.